



CRON. 411/2016

TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura concordataria N. 25 / 2014

Il Tribunale, in persona dei sigg.ri magistrati

ERMINIA LOMBARDI

Presidente

ANDREA BALBA

Giudice Rel.

PAOLA FILIPPINI

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con memoria del 27.9.2016, a seguito del raggiungimento delle maggioranze di legge, la [REDACTED] srl in concordato preventivo chiedeva procedersi all'omologa del concordato.

Il Commissario depositava proprio parere 180 L. fall negativo evidenziando diverse criticità della procedura in continuità.

Nessun interessavo proponeva opposizione all'omologa.

All'udienza collegiale del 7.10.2016 il debitore insisteva nella propria domanda evidenziando come in fase di omologa sia precluso al Tribunale qualsivoglia valutazione nel merito della procedura già ampiamente votata positivamente dalla maggioranza dei creditori.

Il Commissario ribadiva quanto emerso in sede di parere.

Il Tribunale ritiene che il Concordato [REDACTED] srl non possa essere omologato.

Queste le ragioni.

In primo luogo occorre precisare come il concordato proposto ed ammesso sia un concordato con continuità aziendale diretta seppur ridotta rispetto a quella svolta ante domanda concordataria.



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

Come già sostenuto da questo Tribunale *il ritrovato equilibrio finanziario costituisce pre requisito per ottenere l'omologa stessa di una proposta concordataria con continuità aziendale diretta, procedura che non potrebbe neppure ottenere l'omologa se non venisse accertato dal Tribunale, con l'ausilio del commissario giudiziale, l'attualità o la potenzialità (nel rispetto del termine del piano) dello stesso e della sostenibilità del debito complessivo generato dalla continuità* (decreto collegiale n. 250/2016 del 15.6.16).

Ciò che si vuol dire è che costituisce proprio la causa concreta della procedura concordataria in continuità diretta il miglior soddisfacimento dei creditori per mezzo della fuoriuscita dell'impresa dallo stato di crisi in condizione di persistente operatività.

Come è noto la sussistenza della causa concreta è oggetto del sindacato giurisdizionale in ogni fase della procedura concordataria.

In fase di ammissione elementi centrali oggetto di valutazione sono il piano e l'attestazione. L'equilibrio finanziario si pone come obiettivo del piano e l'attestazione, che non potrà che avere un orizzonte temporale coincidente con quello del piano, il fulcro dell'analisi del Tribunale.

In fase di omologa, ovviamente, il Tribunale, per mezzo del commissario, avrà a disposizione anche l'ulteriore elemento del periodo di continuità aziendale, svolta durante la pendenza della procedura, ragione per cui potrà effettuare la propria valutazione non soltanto verificando la correttezza dell'analisi prognostica del piano, ma anche tenendo in considerazione i risultati medio tempore verificatesi che ben potranno costituire elemento di prova della prognosi formulata in sede di ammissione della procedura.

Questo accertamento, che si concretizza nella verifica della persistenza della causa concreta della domanda concordataria, costituisce sindacato sulla fattibilità giuridica del piano e non sul merito riservato ai creditori.



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

Il commissario ha evidenziato, oltre a diverse problematiche concernenti il recupero crediti e la vendita di cespiti immobiliari non strumentali, quanto segue:

- la liquidità che dovrebbe generarsi secondo le stime del piano dipende da elementi assoggettati non soltanto al rischio d'impresa, ma anche condizionati da molteplici fattori esterni non controllabili da parte della debitrice nonostante l'esperienza maturata;
- i dati consuntivi dell'anno 2015 (vedasi relazione commissariale pagg. 217-229) mostrano il mancato concretizzarsi delle stime prospettiche da piano, soprattutto in funzione del mancato realizzo del fatturato stimato (da ascrivere in via preponderante ai minori ricavi delle ristrutturazioni e compravendite di materiali, realizzati per importi molto lontani dalle previsioni, nonché alla mancata alienazione degli immobili di Campospinoso non oggetto di preliminare di vendita). Il margine operativo lordo negativo registrato nel 2015 dimostra inoltre che anche l'azione che la debitrice enuncia di avere intrapreso e portato avanti di contenimento dei costi operativi non sembra aver generato gli esiti sperati. Logica conseguenza rilevata nella relazione art. 172 L.F. dalla scrivente commissario fu un'importante contrazione della liquidità disponibile tra stima e piano 2015 e ripercussioni sulle risorse destinate a servizio del debito concordatario per gli anni successivi con riflessi su tutte le previsioni future;
- è impossibile formulare previsioni in merito alla futura configurazione del piano per gli anni 2016 e seguenti (vedasi relazione commissariale pagg. 229-241) dipendendo le risorse da generarsi a servizio del debito concordatario da fattori del tutto imprevedibili ed aleatori sia in termini di importi sia di tempistiche, ciò indipendentemente dagli sforzi aziendali profusi nello svolgimento dell'attività e per il reperimento della clientela.

Tali considerazioni valgono sia per l'attività di compravendita di materiale e ristrutturazione (a motivo della crisi del mercato, della previsione da piano di un incremento costante del fatturato del 10% annuo, delle incomplete informazioni e dettagli numerici per espletare il monitoraggio dell'attività in continuità svolta dalla



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

debitrice) che per quella immobiliare connessa al cantiere di Campospinoso. In particolare nella relazione ex art. 172 L.F. sono state inserite considerazioni in merito al differenziale negativo tra il margine di realizzo da piano concordatario e la stima del tecnico della procedura pari a euro 315.262, agli oneri connessi al completamento delle villette e all'edificazione del terreno da alienare, alle implicazioni e i rischi della sussistenza della convenzione urbanistica comunale;

-l'accertamento del passivo concordatario effettuato dal commissario giudiziale ha, in aggiunta, condotto ad un innalzamento del fabbisogno concordatario rispetto alla proposta concordataria fino a euro 4.297.642,65 ...

... Ulteriori considerazioni proposte nella relazione della scrivente e connesse con le conclusioni sopra evidenziate riguardano l'attività svolta in continuità aziendale dal 22.9.2014 sino al 31.12.2015 generante perdite economiche cospicue (vedasi pagg. 149- 162) e liquidità connessa esclusivamente ad attività da considerarsi marginali per dimensioni realizzate (fitti attivi, compravendita materiali e ristrutturazioni) e soprattutto all'operazione di riscatto parziale e rivendita di una porzione immobiliare in leasing sita in Mezzanino da ritenersi di natura straordinaria sebbene posta a servizio del debito concordatario

Tutti i suddetti elementi portano ad evidenziare come le operazioni poste in essere dall'imprenditore non siano state sufficienti a creare quell'equilibrio economico finanziario che costituisce la causa concreta della procedura azionata.

La relazione del commissario (che si richiama integralmente), poi, ha reso evidente l'insussistenza di tale equilibrio anche in previsione prospettica nell'ambito dei termini del piano e della proposta.

Sappiamo oggi che il piano non sarà realizzabile nel senso che non sarà raggiunto il risanamento dell'impresa non emergendo elementi tali da poter presumere l'inversione di tendenza accertata dal commissario.



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

Anzi la procedura si appalesa gravemente pregiudizievole per il ceto creditorio continuando l'attività a generare ulteriore debito oltre a non essere in grado di produrre le risorse per poter adempiere alla proposta concordataria approvata dai creditori.

Da ciò la reiezione della domanda di omologa.

Avendo, nel frattempo, un creditore (rg 203/2016) proposto domanda di fallimento, alla reiezione della domanda di omologa segue la fissazione dell'udienza per la trattazione della suddetta domanda, attività che si delega al dott. Andrea Balba che provvederà con atto separato di convocazione.

P.Q.M.

respinge la domanda di omologa che Concordato [redacted] srl
si comunichi al debitore proponente il concordato

Così deciso in Pavia nella camera di consiglio del 07/10/2016

Il Presidente

Erminia Lombardi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Pavia, 14.10.2016
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Euridice Ravelli



Il Direttore Amministrativo
Euridice RAVELLI